

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. L’affidamento è relativo alla concessione del servizio di riscossione coattiva dei Tributi Locali di competenza del Comune di Civitanova Marche, non versati su base volontaria.
2. E’ compresa nella concessione la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione che non siano ancora state riscosse dall’Ente.
3. Non saranno, invece, comprese nel presente affidamento le entrate per le quali, alla scadenza del contratto, la Civita.S s.r.l. non abbia ancora elaborato i relativi elenchi dei debitori per la riscossione coattiva. Parimenti non sarà di pertinenza del concessionario la riscossione coattiva delle entrate per le quali alla scadenza del contratto non siano ancora stati formulati e consegnati gli elenchi per la riscossione.
4. Con la presente concessione vengono trasferite al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate dell’ente affidante. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure esecutive avvalendosi delle potestà pubblicistiche attribuite all’ente affidante, potestà da intendersi trasferite e/o delegate al concessionario per effetto della concessione.

ART. 2 - SISTEMA DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. La riscossione coattiva delle entrate affidate al concessionario dovrà avvenire mediante ingiunzione fiscale, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. 639/1910 ed al titolo II del D.P.R. 602/1973 (per effetto di quanto previsto dall’art. 4 commi 2-sexies, 2- septies e 2-octies della L. 265/2002).
2. In caso di mancato recupero la società concessionaria fornirà una relazione per ogni singolo contribuente con allegata tutta la documentazione attestante l’impossibilità di recuperare il credito.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata del contratto è stabilita in anni due dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Il concessionario dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza della concessione, la riscossione coattiva delle entrate ad esso affidate dall’ente affidante entro i termini di scadenza del contratto (liste di carico consegnate) e le relative attività esecutive.
3. Nel caso in cui, alla scadenza della concessione, l’ente affidante non intendesse procedere in proprio alla gestione della riscossione e non avesse ancora provveduto ad affidare il servizio per il periodo successivo, il concessionario potrà essere obbligato a continuare il servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali vigenti alla data di scadenza, per un tempo massimo di sei mesi (cosiddetta “proroga tecnica”).
4. E’ ammessa la ripetizione e/o la proroga del servizio se previsto dalle norme di legge.

5. Se nel periodo di vigenza del servizio interverranno disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le condizioni dell'affidamento saranno riviste di comune accordo tra le parti.
6. Il concessionario assume l'onere di sottoporsi, nel corso dell'esecuzione del contratto, ad eventuali variazioni in aumento o in diminuzione, fino a una soglia massima consistente nel 20% per cento dell'importo previsto per il contratto, alle stesse condizioni stabilite dal medesimo contratto.

ART. 4 - COMPENSO DI RISCOSSIONE E RIMBORSI SPESE

1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva al concessionario spetterà:
 - a) l'aggio offerto in sede di gara (oltre iva), così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse e interamente ed esclusivamente a carico del debitore;
 - b) il rimborso delle spese connesse allo svolgimento delle singole procedure.
2. In relazione all'aggio (comma 1 lett. a)), si precisa che sulle somme riscosse e successivamente riconosciute indebite non spetta l'aggio. L'aggio spettante al concessionario non è soggetto ad alcuna variazione per tutta la durata della concessione.
3. In relazione al rimborso delle spese (comma 1 lett. b)), si precisa che lo stesso sarà a carico dell'ente affidante solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure nei casi di accertata inesigibilità previsti nel presente capitolato, mentre in tutti gli altri casi le spese saranno a carico del debitore. Per la quantificazione del rimborso delle spese a carico dell'Ente, relativamente alle spese delle procedure esecutive si farà riferimento ai parametri di cui al D.M. 21 novembre 2000, sui quali verrà applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, mentre per le notifiche, ferma restando la libertà del concessionario di scegliere la modalità che riterrà più opportuna, si riconoscerà un rimborso forfettario pari ad € 16,00. Nell'ipotesi che l'ente affidante decida di effettuare una ulteriore notifica, a garanzia del credito, secondo il disposto dell'art. 143 c.p.c. al fine della dichiarazione di irreperibilità assoluta sulla base dell'ultimo indirizzo noto risultante dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune di ultima residenza conosciuta, verrà riconosciuto un ulteriore rimborso forfettario pari ad € 8,50.
4. Le spese di notifica degli atti inviati ai contribuenti relativi alla riscossione coattiva sono a carico del concessionario, con facoltà per quest'ultimo di recuperarli dai soggetti destinatari, salvo quanto previsto al precedente comma 3.
5. Nessuna altra spesa oltre a quelle sopra indicate può essere richiesta ai contribuenti.
6. Si esclude ogni altro corrispettivo o rimborso spese non previsti dal presente capitolato.
7. Il concessionario rinuncia alla revisione dell'aggio in aumento rispetto a quello fissato in sede di gara, per tutta la durata della concessione.
8. L'aggio ed il rimborso delle spese a carico dell'ente affidante dovuti al concessionario saranno liquidati dall'ente affidante a seguito di emissione di fattura con cadenza mensile da parte del concessionario, con allegata rendicontazione degli incassi e delle spese sostenute.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento. E' onere del concessionario porre in essere tutte le attività richieste in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, affinché le procedure di riscossione coattiva vadano a buon fine.

2. La riscossione coattiva sarà eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le seguenti procedure:
 - ✓ formazione della lista di carico dei contribuenti inadempienti da parte dell'ente affidante e trasmissione al concessionario; si precisa che i dati verranno trasmessi dall'ente al concessionario in formato xml ovvero txt, xls, CNC 290, csv, con obbligo del concessionario di adeguarli ai programmi informatici dal medesimo utilizzati, senza alcun onere per l'ente affidante;
 - ✓ acquisizione dei flussi di cui sopra, redazione e stampa delle ingiunzioni di pagamento da inviare agli utenti/contribuenti;
 - ✓ produzione ed emissione, entro trenta giorni dalla data di ricezione del flusso, delle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910 e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni previste dal Titolo II° del D.P.R. 602/1973 in quanto compatibili, con calcolo delle eventuali quote aggiuntive (sanzioni, interessi, spese, ecc.);
 - ✓ acquisizione e caricamento degli esiti di notifica;
 - ✓ gestione degli esiti di notifica negativi, con ricerca delle anagrafiche anche tramite accesso a banche dati esterne, normalizzazione degli indirizzi ed aggiornamento anagrafico;
 - ✓ gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, discarichi, sgravi, rateizzazioni, ecc.);
 - ✓ attivazione delle procedure cautelative ed esecutive successive alla ingiunzione fiscale, per mezzo di un sistema di gestione dell'intero iter e delle singole procedure (fermi amministrativi, pignoramenti presso terzi, immobiliari, mobiliari) nel rispetto della normativa e del regolamenti vigenti;
 - ✓ predisposizione e documentazione di verbali di inesigibilità, nell'eventualità di persistenza di situazioni che rendano assolutamente impossibile la riscossione del credito.
3. Nel documento con cui viene effettuata la riscossione coattiva devono essere specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed essere allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
4. Il Concessionario può attivare, solo previa autorizzazione dell'ente affidante, ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente capitolato e diverse da quelle previste per Legge o dai Regolamenti comunali applicabili, i cui oneri di attivazione graveranno esclusivamente sul concessionario. In ogni caso, il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria.
5. In caso di mancato pagamento nei termini di legge della ingiunzione fiscale di pagamento da parte del debitore, il concessionario dovrà predisporre tutte le attività volte alla ricerca di informazioni inerenti ai cespiti del contribuente/utente moroso per garantire la riscossione degli importi. Il concessionario dovrà inoltre attivarsi presso le sedi istituzionali preposte al fine di ottenere l'accesso a tutte le informazioni utili e necessarie al fine dell'esecuzione dell'incarico, se non possedute dall'Ente.
6. Il concessionario ha l'obbligo di unificare le posizioni debitorie, sia con riferimento ai tributi sia con riferimento alle annualità in evase, e di esaminare/escutere le posizioni dei coobbligati in solido.
7. Il concessionario ha l'obbligo di completare le procedure relative all'azione esecutiva entro il termine di 12 mesi dalla data di notifica della ingiunzione fiscale. Il termine per il completamento delle procedure di esecuzione è sospeso in caso di sospensione amministrativa della riscossione

(anche a seguito di ricorso all'autorità giurisdizionale da parte del debitore) o di concessione di una dilazione di pagamento del debito.

8. L'azione esecutiva dovrà essere gestita dal concessionario in tutte le sue fasi e con tutte le risorse umane e strumentali e le modalità previste dalla vigente normativa, compreso il pignoramento dei beni mobili, il pignoramento del quinto della retribuzione o del trattamento pensionistico, il pignoramento dei beni immobili previa iscrizione di ipoteca, il fermo amministrativo e comunque con tutti gli strumenti e i mezzi esecutori previsti dalla legge, e dovrà essere effettuata per ogni partita non riscossa, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 18 del presente capitolato speciale, oltre l'eventuale diniego da parte dell'ente affidante della richiesta di discarico per inesigibilità laddove ricorrano le circostanze previste dal presente capitolato e dalla legge.
9. Nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura concorsuale, il concessionario dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie alla tutela del credito dell'Ente, procedendo con l'insinuazione del credito al passivo o con gli altri mezzi previsti dalla legge. Nel caso di insinuazione tardiva, dovrà essere verificato con l'Ufficio comunale competente che il credito insinuato non sia di importo inferiore alle spese, anche attraverso la verifica della massa attiva disponibile del fallimento (mediante attestazione scritta del curatore fallimentare), in assenza della quale non si dovrà procedere all'insinuazione.
10. Il concessionario dovrà assicurare con oneri a suo carico ed in ogni ordine e grado di giudizio, la gestione del contenzioso avverso i ricorsi presentati dai contribuenti/utenti in relazione agli atti dallo stesso emessi nello svolgimento delle attività di riscossione coattiva. Nelle liti che non attengano esclusivamente alla regolarità o validità degli atti esecutivi, il concessionario dovrà chiamare in causa l'ente affidante, in mancanza risponderà delle conseguenze della lite.
11. Tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che potrà essere visualizzato via web gratuitamente dall'ente affidante per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte, con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. In particolare, dovrà essere consentito all'ente affidante:
 - di visualizzare in tempo reale tutte le fasi della riscossione coattiva realizzate, con indicata la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti, con i relativi luoghi di notifica, nonché di visualizzare, in formato digitale, la documentazione della procedura;
 - di visualizzare, per ciascuna posizione debitoria, gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del concessionario, gli interessi di mora di competenza dell'ente affidante, l'aggio spettante al concessionario;
 - di visualizzare, estrarre ed acquisire in *download* i dati in formato elettronico, secondo formati o tracciati record definiti dall'Ente o concordati tra le parti.
12. Il software di cui al comma precedente dovrà consentire l'accesso a informazioni dettagliate per entrata, per elenco di riscossione e per anagrafica dei debitori relative alle riscossioni effettuate, alle date e modalità di pagamento, agli interessi di mora, all'aggio, ai discarichi, alle sospensioni, alle rateizzazioni concesse, agli importi ancora da riscuotere, allo stato delle procedure esecutive, alle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di estrazione di dati, reports e statistiche mediante almeno le seguenti chiavi di ricerca: tipo di entrata, anno di competenza, data inizio e fine, tipo di atti emessi e di procedure esecutive attivate.
13. Il concessionario, ai fini di cui ai commi precedenti, dovrà garantire al personale dell'ente affidante abilitato all'accesso al software di gestione della riscossione coattiva almeno 3 giornate di formazione sull'uso della procedura.

ART. 6 - MODALITA' DI INCASSO

1. L'ente affidante autorizza il concessionario ad effettuare gli incassi attraverso i seguenti canali:
 2. - modello F24 ove previsto;
 3. - bollettino di conto corrente postale;
 4. - strumenti di pagamento elettronico attraverso internet senza oneri a carico dell'ente affidante;
 5. - in contanti presso gli sportelli del concessionario;
 6. - altri canali che l'ente affidante ritenesse opportuno attivare.
 7. Per ogni somma riscossa sarà rilasciata al debitore attestato di versamento.
- ☞ Le eventuali rateizzazioni dovranno essere disposte secondo quanto prevedono i regolamenti del Comune di Civitanova Marche.

ART. 7 - RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE

1. Il concessionario provvederà ad incassare direttamente gli importi a qualsiasi titolo dovuti dai contribuenti, relativi al servizio di cui al presente capitolato.
2. I versamenti eseguiti dai contribuenti, a fronte delle attività svolte dal concessionario, affluiranno su conti correnti bancari o postali dedicati alla presente concessione e intestati al medesimo, con obbligo per lo stesso di riversare all'ente affidante gli incassi conseguiti, defalcati del compenso di propria spettanza, previa emissione di regolare fattura, con cadenza mensile posticipata, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di incasso da parte del concessionario.
3. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica un'indennità di mora pari al tasso di interesse legale vigente maggiorato del tre per cento annuo sulle somme non versate. La stessa potrà essere recuperata dall'ente affidante sulla cauzione.

ART. 8 - RENDICONTAZIONE DEL RISCOSSO

1. Alla fine di ogni mese ed entro il termine di dieci giorni coincidente con i riversamenti mensili di cui all'articolo 7, il concessionario deve far pervenire all'ente affidante, tramite posta elettronica in uno dei formati di cui all'art. 5 co.2 primo periodo da concordare con l'ente affidante stesso, una specifica rendicontazione relativa alle riscossioni effettuate nel mese precedente predisposta con riferimento a ciascuna delle attività oggetto della presente concessione con l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale del soggetto, della tipologia di entrata, dell'importo lordo riscosso nel mese di riferimento, del compenso trattenuto, dell'importo netto versato di competenza dell'ente affidante e delle somme recuperate nei confronti dei contribuenti. La rendicontazione del riscosso deve essere resa disponibile inoltre sul sito internet del concessionario con aggiornamento in tempo reale.
2. Il concessionario è obbligato alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile ai sensi dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 ed entro il 30 gennaio dell'anno successivo dovrà presentare all'ente affidante il rendiconto generale della gestione riferita al periodo d'imposta chiusosi al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo le modalità di cui all'art. 233 del Decreto L.vo 267/2000, corredato della relativa documentazione giustificativa.

ART. 9 - DISCARICO PER INESIGIBILITA'

1. Nel caso in cui si verificano situazioni che rendano assolutamente impossibile la riscossione del credito, per esito negativo dei procedimenti di fermo e di ipoteca, di pignoramento mobiliare e presso terzi, di pignoramento immobiliare, per esistenza di beni impignorabili (articoli 514 e seguenti c.p.c.), esito negativo della vendita dei beni, ovvero per irreperibilità assoluta di persona o di beni mobili e/o immobili, il concessionario dovrà trasmettere all'ufficio comunale che gestisce la

relativa entrata, entro il termine di cui all'art. 5 comma 7 (anche se cade in un tempo successivo alla scadenza della concessione) una certificazione, sia cartacea che su supporto informatico, dell'esito negativo delle procedure attivate, con richiesta di discarico per inesigibilità ed allegata documentazione digitalizzata di tutti gli atti compiuti direttamente dai propri ufficiali della riscossione ovvero dagli ufficiali giudiziari.

2. La certificazione di cui al precedente comma deve essere inviata anche nel caso in cui il credito non è stato riscosso e le procedure non sono state completate per causa non imputabile al concessionario (ad es. procedure concorsuali, sequestro giudiziale, ecc...).
3. Entro 6 mesi dalla consegna della certificazione, l'ente affidante potrà chiedere chiarimenti e/o disporre ulteriori adempimenti, da concordarsi con il concessionario.
4. Decorsi 6 mesi dalla consegna della certificazione, in mancanza di richiesta dell'ente affidante di voler disporre ulteriori adempimenti, le partite inserite nel predetto elenco saranno considerate inesigibili e le relative procedure saranno abbandonate. Resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ente affidante di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere i crediti affidati al concessionario.
5. Costituiscono, in ogni caso, causa di perdita del diritto al discarico:
 - a) la notificazione imputabile al concessionario, della cartella/ingiunzione di pagamento oltre il termine di 6 mesi dalla ricezione delle liste di carico;
 - b) la mancata comunicazione annuale all'ente affidante dello stato della riscossione e delle procedure esecutive;
 - c) la mancata comunicazione all'ufficio della certificazione d'inesigibilità di cui al comma 1;
 - d) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio;
 - e) i vizi e le irregolarità compiute dal concessionario nell'attività di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva.
6. La documentazione, anche cartacea, relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata dallo stesso fino al discarico, per poi essere riconsegnata all'ente affidante.
7. In qualsiasi momento e fino al discarico, l'ente affidante potrà richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa ai crediti in relazione ai quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario. Se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna ovvero non mette a disposizione tale documentazione, esso perde il diritto al discarico.
8. L'ente affidante, se, a seguito dell'attività di controllo a campione sulle comunicazioni di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni di cui al precedente comma 5 punti a), d) ed e) dovrà notificare apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni potrà produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato. Nel caso di mancato rispetto, invece, delle disposizioni di cui al precedente comma 5 punti b) e c), l'ente affidante procederà automaticamente con l'emissione di un provvedimento motivato di diniego definitivo del discarico.
9. In caso di diniego del discarico, il concessionario sarà tenuto a versare all'ente affidante, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali

decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della ingiunzione di pagamento, pari ad un quarto dell'importo del credito ed alla totalità delle spese di procedura se già rimborsate o corrisposte dall'ente stesso.

10. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di diniego definitivo al discarico, il concessionario potrà definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del comma precedente.
11. L'ente affidante, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto debitore, e sempre che non siano decorsi i termini di prescrizione del credito, può comunicare al concessionario le informazioni acquisite chiedendo allo stesso di procedere con la notifica di una nuova ingiunzione di pagamento, anche se lo stesso credito era già stato oggetto di procedura relativa al discarico.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'ENTE AFFIDANTE

1. L'ente affidante metterà a disposizione del concessionario le informazioni necessarie e quant'altro possa occorrere per il migliore assolvimento dell'incarico consentendo le necessarie operazioni di riscontro e di verifica con le proprie registrazioni. Le forme attuative saranno concordate con il concessionario.
2. In particolare, l'ente affidante dovrà trasmettere al concessionario le liste di carico e gli eventuali altri dati necessari alla riscossione (quali, ad esempio, i dati di notifica delle ingiunzioni già emesse dall'Ente e rimaste insolute) relativamente alle entrate da riscuotere coattivamente per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione.
3. Le liste di carico dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data maturazione del credito, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, interessi fino alla data di consegna al concessionario, dati dell'atto di accertamento del credito e relativa notifica. Il computo degli interessi, dalla data di consegna degli elenchi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti amministrativi adottati dal Comune di Civitanova Marche.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore. Il Concessionario agisce in particolare nel rispetto della d.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.
2. Le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza in fase di esecuzione della concessione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse dell'ente affidante e dei contribuenti/utenti, in modo da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'ente affidante.
3. Il concessionario assume, nell'espletamento delle funzioni previste dal presente capitolato, la qualifica di agente contabile, assumendo tutti gli obblighi che conseguono a tale qualifica. In particolare deve rispettare quanto previsto dall'art. 233 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in

concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale funzionario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado.

5. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art.10 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
6. Il concessionario si avvale, per le attività per le quali sia necessario, di ufficiali della riscossione alle proprie dipendenze.
7. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
8. Il concessionario comunica inoltre all'ente affidante il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del d.lgs. n. 81/2008.
9. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi precedenti debbono essere comunicate all'ente affidante alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.
10. Il concessionario è obbligato a fornire all'ente affidante tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
11. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto di organizzazione e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con l'ente affidante.
12. Il concessionario assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne l'ente affidante da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.
13. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato.
14. Il concessionario dovrà mettere a disposizione dell'ente affidante tutti i documenti della gestione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il medesimo ente riterrà di eseguire per accertare che le attività di riscossione coattiva vengano svolte in conformità al progetto di organizzazione e di gestione del servizio e nel rispetto della normativa vigente.
15. Il concessionario si impegna altresì a creare un *portale del contribuente* al fine di mettere a disposizione dei contribuenti/utenti le informazioni utili relative alle procedure di riscossione coattiva e, mediante abilitazione con password, le informazioni specifiche relative a ciascun contribuente, anche con possibilità di effettuazione di pagamenti on line.
16. Il concessionario dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza. Sarà inoltre tenuto ad adottare, in conformità al D. Lgs. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.
17. Le banche dati dovranno essere trasferite all'ente affidante alla scadenza della concessione. I dati dovranno essere riconsegnati, da parte della società concessionaria, in formato compatibile con i sistemi usati dall'ente medesimo.

18. Il concessionario dovrà inoltre consegnare all'ente affidante tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, in caso contrario, l'ente affidante potrà rivalersi sulla cauzione prestata.
19. Il concessionario dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza della concessione, la riscossione coattiva e le relative attività esecutive delle entrate ad esso affidate dagli uffici comunali entro i termini di scadenza del contratto (consegna liste di carico).
20. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando e negli atti di gara, il concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:
 - Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
 - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
 - D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
 - Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

ART. 12 - SPORTELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Il concessionario deve costituire nel territorio del Comune di Civitanova Marche, a proprie spese e con adeguata organizzazione di mezzi e di personale, uno sportello per la gestione dei rapporti con i contribuenti/utenti. L'ubicazione dello sportello deve essere di gradimento dell'ente affidante. Lo sportello deve essere attivato entro 30 giorni dalla firma del contratto.
2. In relazione all'attività dello sportello:
 - il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito per almeno 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì (almeno 20 in orario antimeridiano ed almeno 4 in orario pomeridiano); l'orario di apertura al pubblico dovrà essere comunque concordato con l'ente affidante;
 - dovranno essere attivate una linea telefonica, fax e mail dedicate, per consentire ai destinatari degli atti di riscossione coattiva di contattare il personale del concessionario addetto ai rapporti con il pubblico per le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla posizione debitoria dei contribuenti/utenti ovvero ai procedimenti di esecuzione attivati;
 - il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.
3. L'ente affidante si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, ispezioni, verifiche e controlli sull'andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.

ART. 13 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario deve eleggere domicilio, a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge, per tutta la durata della concessione, presso lo sportello di cui all'art. 12. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta al concessionario. Sarà in ogni caso facoltà dell'ente affidante inviare le comunicazioni alla sede legale del concessionario.

ART. 14 - PERSONALE DIPENDENTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara. Il personale dovrà essere in numero sufficiente a garantire il servizio oggetto del presente affidamento.
2. Per l'espletamento dell'incarico il concessionario dovrà impiegare unità di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionale alle mansioni da svolgere. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia ed inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza dell'aggiudicatario e regolarmente iscritto a libro matricola, sarà a completo ed esclusivo carico del concessionario, senza onere di qualsiasi tipo a carico dell'ente affidante.
3. Il personale del concessionario agirà sotto diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario stesso. L'ente affidante rimarrà assolutamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi aziendali dipendenti da rinnovi del CCNL. Si conviene espressamente che anche eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o variazioni salariali comunque denominate, non potranno in nessun caso essere opposti all'ente affidante, restando essi ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.
4. Il concessionario deve provvedere a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne l'ente affidante e sollevandolo da ogni e qualsiasi responsabilità.
5. Il concessionario dovrà comunicare annualmente, e comunque quando richiesto, all'ente affidante un elenco di nominativi dei propri dipendenti e dei collaboratori contenente dati anagrafici, titoli di specializzazione, estremi dei documenti di abilitazione (ove richiesti), nonché le variazioni successivamente avvenute. Il concessionario è tenuto a fornire all'ufficio comunale il nominativo e il recapito del responsabile della gestione. Altresì, il concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta ed in qualsiasi momento, ad esibire il libro unico del lavoro, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, eventuali contratti di collaborazione esistenti con i relativi versamenti dovuti quale sostituto di imposta, relativi al personale adibito ai lavori previsti.
6. Il personale tutto impiegato in attività di servizio deve tenere un contegno serio e disciplinato e dovrà essere provvisto di apposito tesserino di riconoscimento.
7. Il concessionario assumerà l'impegno di garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi con il pubblico e che evada le richieste dei contribuenti/utenti fornendo tutte le informazioni in suo possesso in merito al credito per cui si procede, e quelle dell'ente affidante con la maggiore sollecitudine possibile.
8. Il concessionario è l'unico responsabile della sicurezza dei propri operatori e in ogni caso, si riconosce unico e diretto responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori esterni, possa derivare all'ente affidante o a terzi durante l'esecuzione della concessione.

ART. 15 - CAUZIONE

1. Il concessionario, a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e di capitolato, delle somme riscosse, degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento del servizio nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, prima della sottoscrizione del contratto è tenuto a prestare cauzione alle condizioni e per un importo pari a quello stabilito dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 18 - PENALI, l'ente affidante procederà ai sensi del comma 2 del predetto articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La cauzione dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata dell'affidamento. Il concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione della concessione per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
4. A richiesta dell'ente affidante il concessionario dovrà provvedere all'integrazione della cauzione, entro i termini stabiliti dalla società concedente, ogniqualevolta si rivelasse inadeguata in rapporto al notevole aumento degli introiti; tale integrazione dovrà essere proporzionale all'aumento verificatosi.
5. La cauzione sarà svincolata nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione. Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna degli archivi informatici, digitali e cartacei derivanti dalle attività affidate, con i relativi tracciati record e software gestionali e comunque solo dopo che l'ente affidante avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti inadempienze a carico dell'affidatario, si rivarrà sulla cauzione prestata.
6. Resta salvo per l'ente affidante l'esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati dall'attività svolta dal concessionario.

ART. 16 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva sarà sottoposto al controllo dell'ente affidante.
2. L'ente affidante, per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti, rendicontazioni ed informazioni, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni. Delle ispezioni e dei controlli preventivi verrà redatto apposito verbale.
3. Il concessionario è tenuto a memorizzare ed archiviare, secondo le direttive dell'ente affidante, tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli, ed al fine di mantenere una banca dati di ogni tributo o entrata oggetto del presente capitolato.
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopo di che, se l'ente affidante riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 17 - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'ente affidante avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio stesso.
2. Tutte le spese e i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario, oltre all'eventuale penale di cui al successivo articolo 18.

ART. 18 - PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, l'ente affidante, secondo la gravità o la reiterazione delle mancanze eventualmente accertate e notificate, applicherà una penale da notificarsi all'affidatario per un importo compreso fra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1.500,00 per ogni mancanza accertata su singoli procedimenti.
2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - versamenti tardivi: il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di ritardo, oltre gli interessi moratori previsti all'art. 7, comma 3, del presente capitolato;
 - mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 8, comma 1, del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
 - mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 8, comma 2, del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere 300,00 € per ogni giorno di ritardo;
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata discrezionalmente dall'ente affidante, nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. In caso di inattività del concessionario, qualora l'ente affidante esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiederà al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. L'applicazione della penale verrà comunicata per iscritto al concessionario unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. Il concessionario, ove lo ritenga opportuno, presenterà le proprie controdeduzioni entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. L'ente affidante, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di revocare, modificare o dar corso all'applicazione della penale .
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l'ente affidante si rivale sulla cauzione.
7. L'applicazione della penale non preclude all'ente affidante la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO e SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità.
2. Si applica l'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
3. Il concessionario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattuali assunti, con espresso divieto di subappalto, anche parziale. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'evento (cessione del contratto/subappalto) fa sorgere in capo all'ente affidante il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c., a seguito di formale comunicazione inviata dall'ente affidante al concessionario, nei seguenti casi:
 - a) per perdita, da parte del concessionario, dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara;
 - b) per cancellazione dall'Albo dei soggetti di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97;
 - c) per fallimento del concessionario;
 - d) per mancato rispetto di aspetti fondamentali, valutati ad insindacabile giudizio dell'ente affidante, del progetto di organizzazione e gestione del servizio presentato dal concessionario ed oggetto di valutazione ed attribuzione del punteggio secondo i criteri del bando e del disciplinare di gara;
 - e) per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
 - f) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al presente capitolato;
 - g) per mancata attivazione dello sportello del contribuente di cui all'art. 12 nei termini indicati dal medesimo articolo;
 - h) per continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio;
 - i) per aver conferito il servizio a terzi in spregio del divieto esistente;
 - j) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
 - k) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
2. La risoluzione si verificherà di diritto con comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R, dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.
3. In ogni caso di risoluzione del contratto per causa imputabile al concessionario, lo stesso incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'ente affidante, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito. Quando, inoltre, si verificassero, da parte del concessionario, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio o in caso di recidiva nelle mancanze previste dal presente capitolato, in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una sola delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'ente affidante potrà, previa intimazione scritta ad adempiere al concessionario, risolvere il contratto.
4. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9 bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'ente affidante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i

soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 21 - DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.
2. In caso di decadenza nel corso della concessione, l'ente affidante avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio ed incamererà l'intero importo della cauzione.
3. In caso di decadenza, rimanendo ferma la scelta dell'ente affidante di continuare la gestione del servizio in concessione, esso si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, secondo quanto previsto al precedente art. 20, comma 5.

ART. 22 - VARIAZIONI E RECESSO

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune di Civitanova Marche, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, l'ente affidante ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso.
3. L'ente affidante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata a.r.
4. Il concessionario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 23 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CAPITOLATO

1. Alla scadenza del contratto e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del presente capitolato, il concessionario è legittimato a riscuotere le somme riferite ad accertamenti notificati entro il termine di vigenza contrattuale, anche attraverso attivazione della procedura di riscossione coattiva.
2. La banca dati detenuta in corso di concessione è di proprietà esclusiva dell'ente affidante e dopo la scadenza del contratto il concessionario dovrà consegnare all'ente affidante o al concessionario subentrante gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi e dovrà fornire tutti i records degli archivi informatici, in formato da concordare, relativi ai dati dei contribuenti.
3. L'attività di cui al primo periodo del presente articolo non potrà protrarsi oltre la consegna al concessionario subentrante o all'ente affidante di cui al precedente comma.

ART. 24 - SEGRETO D'UFFICIO - TUTELA PRIVACY

1. Le notizie relative alle attività connesse al servizio oggetto della presente concessione, comunque venute a conoscenza del concessionario o del suo personale, in relazione all'esecuzione degli impegni contrattuali, non debbono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.
2. In caso di acclarata responsabilità, il concessionario dovrà allontanare l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'esercizio di eventuali atti amministrativi, civili o penali. Il concessionario deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
3. Il concessionario si obbliga a tenere l'indenne l'ente affidante da ogni e qualsivoglia danno diretto o indiretto, che possa derivare al medesimo in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario, con riferimento al presente servizio, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010), che dichiara espressamente di ben conoscere e si impegna a rispettarli puntualmente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il concessionario comunica all'ente affidante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità e al codice fiscale della persona delegata ad operare su di essi.
2. Il concessionario si impegna, altresì, ad indicare sul bonifico bancario, in relazione a ciascuna transazione riferita al presente contratto, l'indicazione del seguente codice CIG 6301599400.
3. Il concessionario si impegna a comunicare ogni variazione afferente alla individuazione del conto corrente (bancario o postale) dedicato entro sette giorni dalla accensione, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 26 - CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovessero insorgere circa l'esecuzione e l'interpretazione del contratto o del capitolato saranno devolute esclusivamente al Tribunale di Macerata.

ART. 27 - SPESE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese di contratto, ivi compresa l'imposta di registro, sono a carico del concessionario.

ART. 28 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi ed alle disposizioni vigenti in materia, ed in particolare alla disciplina della riscossione a mezzo ingiunzione fiscale ed al codice dei contratti.